

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

## **Opposizione a decreto ingiuntivo: conta la tempestività più che l'atto.**

*Le cause in materia di locazione sono assoggettate al cosiddetto rito speciale locativo, ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c.*

*Esse, conseguentemente, vanno introdotte con ricorso depositato ai sensi dell'art. 415 c.p.c..*

*Non v'è dubbio, peraltro, che, qualora tali cause siano introdotte con citazione anziché con ricorso, non si determina, in ossequio al principio di conservazione degli atti processuali desumibile dall'art. 159, 3 co., c.p.c., alcun vizio del procedimento, dovendosi provvedere, in tal caso, alla trasformazione del rito, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 447 bis e 426 c.p.c.*

*Ciò, tuttavia, a condizione, che il deposito dell'atto di citazione sia effettuato nel termine eventualmente a tal fine previsto dall'ordinamento.*

*Quanto all'opposizione a decreto ingiuntivo, in particolare, deve reputarsi validamente instaurato il giudizio nel caso in cui, introdotto esso con citazione anziché con ricorso, l'atto di citazione sia depositato in cancelleria entro il termine, indubbiamente perentorio, previsto dall'art. 641 c.p.c., mentre qualora il deposito segua lo spirare del termine perentorio detto, ne segue inammissibilità dell'opposizione, rilevabile anche d'ufficio.*

## **Tribunale di Bari, sezione terza, sentenza del 28.11.2013**

*...omissis...*

Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132,

comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 L. n. 69 del 2009, la domanda dell'attore è improcedibile.

Invero, parte attrice con atto di citazione ritualmente notificato il 21 gennaio 2013 e successiva iscrizione il 28 gennaio 2013 - ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2464/2012, citando in giudizio innanzi a questo Tribunale xxxx

Le cause in materia di locazione, tra le quali appunto l'odierna avente ad oggetto il mancato pagamento di canoni di locazione, sono assoggettate al cosiddetto rito speciale locativo, ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c.

Esse, conseguentemente, vanno introdotte con ricorso depositato ai sensi dell'art. 415 c.p.c..

Non v'è dubbio, peraltro, che, qualora tali cause siano introdotte con citazione anziché con ricorso, non si determina, in ossequio al principio di conservazione degli atti processuali desumibile dall'art. 159, 3 co., c.p.c., alcun vizio del procedimento, dovendosi provvedere, in tal caso, alla trasformazione del rito, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 447 bis e 426 c.p.c.

Ciò, tuttavia, a condizione, che il deposito dell'atto di citazione sia effettuato nel termine eventualmente a tal fine previsto dall'ordinamento.

Quanto all'opposizione a decreto ingiuntivo, in particolare, deve reputarsi validamente instaurato il giudizio nel caso in cui, introdotto esso con citazione anziché con ricorso, l'atto di citazione sia depositato in cancelleria entro il termine, indubbiamente perentorio, previsto dall'art. 641 c.p.c., mentre qualora il deposito segua lo spirare del termine perentorio detto, ne segue inammissibilità dell'opposizione, rilevabile anche d'ufficio. A tal riguardo, può richiamarsi la costante giurisprudenza in tal senso formatasi con riferimento alla proposizione con citazione anziché con ricorso dell'opposizione a decreto ingiuntivo in materia di crediti di lavoro (v. ex plurimis Cass. 8 novembre 1995, n. 11625; Cass. 16 novembre 1994, n. 9675; Cass. 29 luglio 1994, n. 7095; Cass. 26 aprile 1993, n. 4867; Cass. 15 ottobre 1992, n. 11318; Cass. 26 marzo 1991, n. 3258).

Volendo approfondire il discorso, con specifico riguardo alla materia locativa, può rammentarsi che - secondo una prospettiva già evidenziata nella giurisprudenza di merito da Trib. Milano 15 dicembre 1997 in Foro it., 1998, I, 3274, i termini della questione sono stati riassunti da Cass. 1 giugno 2000, n. 7263, nei senso che: "con la L. n. 353 del 1990 si è introdotto un vero e proprio rito speciale delle locazioni, conformato su quello del lavoro. L'introduzione è stata realizzata sostanzialmente con la tecnica, giudicata in dottrina alquanto discutibile, del rinvio limitato ad alcune norme del rito del lavoro (art. 447 bis c.p.c.) con esclusione implicita delle altre. Il nuovo assetto non ha travolto il procedimento speciale per convalida di sfratto, che continua ad essere disciplinato dagli artt. 657 s.s. c.p.c., salvo a rimanere assoggettato al rito delle locazioni all'esito dell'opposizione o della contestazione formulata dall'intimato ex artt. 665 e 666 c.p.c., previa ordinanza di mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c., giusta il novellato art. 667 stesso codice. Come evidenziato dal ricorrente, l'art. 447 bis c.p.c. non richiama gli artt. 413 e 637 (che individuano rispettivamente il giudice competente per le controversie di lavoro e per l'ingiunzione) e, quel che più conta, l'art. 645 (che regola l'opposizione all'ingiunzione). Si pone, pertanto, la questione se l'opposizione debba essere proposta con citazione, come sostenuto dal ricorrente, o con ricorso, come ritenuto dalla sentenza impugnata. La questione è stata

esaminata da questa Corte con riferimento all'opposizione ad ingiunzione concernente crediti di lavoro e risolta nel senso che l'opposizione va proposta con ricorso da depositare in cancelleria nel termine perentorio fissato dall'art. 641 c.p.c. e che, ove sia, invece, proposta con citazione, questa può produrre gli stessi effetti del ricorso a condizione che sia depositata in cancelleria nel termine anzidetto, mentre a nulla rileva l'antiorità della notifica (costituendosi il rapporto con il deposito), né l'eventuale provvedimento di trasformazione del rito (non valendo esso ad incidere a posteriori sulle forme dell'atto introduttivo) (cfr. ex plurimis Cass. 14 marzo 1991, n. 2714; Cass. 29 luglio 1994, n. 7095, Cass. 26 aprile 1993, n. 4867; Cass. 8 novembre 1995, n. 11625; Cass. 15 ottobre 1992, n. 11318). La Corte ha puntualizzato che la fase monitoria del procedimento di ingiunzione non ha subito modifiche in conseguenza dell'entrata in vigore del rito del lavoro (cfr. Cass. 29 luglio 1994, n. 7095) e che per procedimento ordinario di opposizione (art. 645, 2 co., c.p.c.) si deve intendere quello proprio dei rapporti cui il procedimento si riferisce (cfr. Cass. 6 agosto 1987, n. 6762). Non diversamente hanno deciso le sentenze di questa Corte richiamate in ricorso (Cass. 26 gennaio 1988, n. 644; Cass. 6 agosto 1987, n. 6762; Cass. 15 settembre 1986, n. 5616), eccezion fatta per Cass. 16 febbraio 1989, n. 929, la quale si riferisce, però, alla diversa ipotesi di ingiunzione emessa dal giudice ordinario anziché da quello del lavoro. Identica soluzione va adottata nella fattispecie qui ricorrente di opposizione ad ingiunzione di pagamento di canoni locativi scaduti emessa dal giudice delle locazioni; al qual proposito si considera che in questa fattispecie, come in quella di opposizione ad ingiunzione afferente a crediti lavorativi, per effetto dell'opposizione il processo di ingiunzione si trasforma in processo con cognizione ordinaria e non vi sono ragioni per applicare a tale processo rito diverso da quello speciale della locazione, che sarebbe ad esso normalmente applicabile; rito che realizza l'accelerazione del processo attraverso un complesso sistema articolato nell'eliminazione della citazione ad udienza fissa con la sostituzione del potere del giudice a quello della parte di determinare i tempi di introduzione della lite, nella concentrazione della trattazione e nell'immediatezza della pronuncia. In conclusione, l'opposizione all'ingiunzione di pagamento di canoni scaduti, emessa dal giudice della locazione, va proposta con ricorso da depositare in cancelleria entro il termine previsto dall'art. 641 c.p.c. Invero, trattandosi di controversia afferente a canoni di locazione, l'opposizione a decreto ingiuntivo doveva essere proposta con ricorso, di modo che ai fini della sua tempestività non era sufficiente la notifica dell'atto di citazione, ma la successiva iscrizione al ruolo.

Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo era stato notificato il 13 dicembre 2012; l'atto di citazione era stato notificato al convenuta il 21 gennaio 2013, ed il successivo 28 gennaio, l'attore aveva provveduto ad iscrivere la causa al ruolo, e quindi oltre il termine previsto dall'art. 641 c.p.c.

Nel caso di specie, quindi, poiché la controversia era in materia di locazione di immobile per uso commerciale, soggetta al rito del lavoro, l'attore, per proporre opposizione 'tempestiva', avrebbe dovuto depositare in Cancelleria ricorso (in opposizione) entro quaranta giorni dalla notifica del ricorso per ingiunzione di pagamento e del decreto ingiuntivo. Identico risultato parte attrice avrebbe raggiunto se, pur scegliendo la forma dell'atto di citazione, avesse - dopo la notifica dell'opposizione al xxxx depositato l'atto di citazione in Cancelleria (in sede d'iscrizione a ruolo della causa) entro 40 giorni dalla

notifica del ricorso per ingiunzione di pagamento e del decreto ingiuntivo, poiché in siffatta ipotesi l'opposizione, ancorché proposta nelle forme del rito ordinario anziché in quelle del rito speciale, sarebbe comunque risultata tempestiva (dovendo solo disporsi, successivamente, il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c., come avvenuto nella presente controversia con ordinanza del 14 maggio 2011).

Ma ciò non è avvenuto, atteso che l'atto di citazione, è stato depositato in Cancelleria solo il 28 gennaio 2013, dunque ben oltre il termine di quaranta giorni decorrente dal 13 dicembre 2013 (giorno di notifica del decreto ingiuntivo).

Pertanto, l'opposizione a decreto ingiuntivo è tardiva perché proposta oltre termine di quaranta giorni previsto dall'art. 641 c.p.c.

In conclusione, tirando le fila sparse del discorso sin qui svolto, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione e dunque confermarsi la validità e l'efficacia del decreto ingiuntivo n. 2464 emesso in data 25 ottobre 2012.

Non coglie nel segno la tesi di parte attrice, a mente della quale alla presente controversia non dovrebbe applicarsi il rito di cui all'art. 447 bis c.p.c., dal momento che il credito monitoriamente azionato deriverebbe non già dal contratto di locazione ma da un contratto di fideiussione.

In realtà dalla lettura del contratto di locazione non risulta che H.E. è intervenuto in qualità di fideiussore, al fine di garantire personalmente le obbligazioni derivanti del contratto di locazione, atteso che il contratto è stato dallo stesso sottoscritto, in relazione a tutte le clausole negoziali, così assumendo la veste di conduttore sostanziale dell'immobile.

L'oggetto dell'obbligo incombente sull'attore discende da un rapporto di locazione, e non già da un rapporto fideiussorio, non avendo assunto personalmente l'adempimento delle obbligazioni stesse.

Analogamente infondata è la doglianza relativa alla circostanza che nel decreto ingiuntivo si è fatto riferimento alla possibilità di proporre opposizione nelle forme dell'art. 645 c.p.c., dal momento che l'attore si è rivolto ad un avvocato che certamente era a conoscenza delle modalità di impugnazione del decreto ingiuntivo.

Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., dal momento che le questioni portate all'attenzione del Giudicante sono state lungamente dibattute in giurisprudenza, di modo che la difesa apprestata dall'attore non è stata connotata da dolo ovvero colpa grave.

Le spese del giudizio di merito seguono la soccombenza del debitore opponente e si liquidano in dispositivo.

p.q.m.

Il Tribunale di Bari, sez. III civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:

1. Dichiarà improcedibile l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 2464/2012 e per l'effetto lo dichiara esecutivo;
  2. condanna xxxx a rifondere in solido in favore xxxx le spese e competenze professionali che si liquidano in Euro 1560,00, oltre IVA e CPA come per legge;
- Così deciso in Bari, il 28 novembre 2013.

Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2013.